



COMUNE DI PORPETTO

PROVINCIA DI UDINE



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

conferma tariffe imposta municipale propria (IMU) anno 2021

Ai sensi dell'art. 11, comma 5 della LR 12/03/2020, n. 3 e dell'art. 73 del D.lgs. 18/03/2020 n. 18, vista anche la nota della Prefettura di Udine prot. 85578 del 04/11/2020, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 del 25/03/2020:

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 18:00 in modalità telematica, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Dri Andrea	Sindaco	Presente	
Bernardi Simone	Consigliere	Presente	
Di Pascoli Alberto	Consigliere	Presente	
Zanchin Arianna Lucia	Consigliere	Presente	
Cargnelutti Davide	Consigliere	Assente	
Bianchin Caterina	Consigliere	Presente	
Pitta Davide	Consigliere	Assente	
Sandrin Patrizia	Consigliere	Presente	
Crismale Giacomo	Consigliere	Presente	
Bragagnini Virginio	Consigliere	Presente	
Dri Pietro	Consigliere	Presente	
Zanin Elisa	Consigliere	Presente	
Pez Gianluca	consigliere	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Candotto Rita

Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.

Presente o Assente l'Assessore Esterno Miatto Diego

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

PREMESSO che

- l'art. 1, comma 780, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di stabilità 2020), ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, rimanendo confermate quelle riguardanti la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la nuova Imposta Municipale Propria è disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783 della L. 160/2019;

RILEVATO, che la Legge n. 160/2019 ha stabilito all'art.1:

- comma 748, che l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749, che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare, di cui al comma 748, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere al 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, i sostituzioni della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RILEVATO, inoltre, che l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ha stabilito, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

VISTO altresì:

- il comma 756, della Legge 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- il comma 757, della Legge 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

PRESO ATTO che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del citato decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre gli effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che il decreto ministeriale di cui l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, non risulta ancora emanato né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 e conseguentemente è possibile approvare le aliquote per il 2021 in base ai criteri adottati nel 2020;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e l'art. 72, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n.267, sulla base dei quali gli enti locali possono approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato per il 31 marzo 2021 per il triennio 2021-2023. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01/01/2021;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2020;

RICHIAMATO il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 599, della Legge 178/2020, ai sensi del quale, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale in sede di predisposizione del bilancio 2020-2022 aveva manifestato la propria volontà di non prevedere modifiche di aliquote della nuova IMU e di determinare le stesse quale sommatoria delle aliquote precedentemente approvate per l'IMU e la TASI;

RITENUTO, quindi, di confermare le medesime aliquote dell'IMU approvate nel corso del 2020, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
<u>Abitazione principale, per le sole cat. A1, A8 e A9, e n. 1 pertinenza per categoria catastale</u> ricompresa tra le cat. C2-C6 e C7 (comma 748)	0,58%	200€ fino alla concorrenza dell'imposta (comma 749)
<u>Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (comma 750)</u>	0,10%	Nessuna
<u>Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (comma 751)</u>	0,10%	Nessuna
<u>Terreni agricoli (comma 752)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Altri immobili</u>	0,76%	Nessuna
<u>Aree edificabili</u>	0,76%	Nessuna

VISTI:

- la L. 160/2019 e in particolare l'art. 1, commi da 738 a 783;
- l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità

si propone
per le motivazioni indicate in premessa

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU – per l'anno 2021 come di seguito esplicitate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
<u>Abitazione principale, per le sole cat. A1, A8 e A9, e n. 1 pertinenza per categoria catastale</u> ricompresa tra le	0,58%	200€ fino alla concorrenza

cat. C2-C6 e C7 (comma 748)		dell'imposta (comma 749)
<u>Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (comma 750)</u>	0,10%	Nessuna
<u>Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (comma 751)</u>	0,10%	Nessuna
<u>Terreni agricoli (comma 752)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753)</u>	0,76%	Nessuna
<u>Altri immobili</u>	0,76%	Nessuna
<u>Aree edificabili</u>	0,76%	Nessuna

3. Di quantificare il gettito presunto della IMU per l'anno 2021 in € 330.000,00 come iscritto nel Bilancio 2021-2023 al Tit. 1 Tip. 101;
4. Di dare atto che la presente avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021,
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, così come disposto dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
6. Di dare atto, che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
08-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarità contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
08-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Esaminata la proposta sopra riportata munita dei pareri prescritti dall'art. 49 del TUEL;

Uditi

- l'intervento del Sindaco, che illustra il contenuto della proposta in esame;
- la richiesta di chiarimento del consigliere Dri Pietro circa lo scostamento della base imponibile 2020-2021 delle aree fabbricabili riportato nella tabella del DUPs 2021-2023;
- la risposta del Sindaco che anticipa l'approfondimento in sede di discussione del documento di bilancio;

Tutto ciò premesso

Con voti **favorevoli n. 7**, **astenuti n. 2** (Dri P., Bragagnini V.), **contrari n. 2** (Crismale e Zanin), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

2) Di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Dri P., Bragagnini V.), contrari n. 2 (Crismale e Zanin), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale
F.to dott. Candotto Rita

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 22-03-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 06-04-2021 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 22-03-2021

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 77

ESITO PUBBLICAZIONE

- Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. _____ del _____ .

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

L'INCARICATO
